



DECRETO SOSTEGNI
NOVITÀ FISCO E LAVORO

3

- » **DECRETO LEGGE SOSTEGNI - NOVITÀ LAVORO**
- » **PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI**

4

- » **AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID - 19**

5

- » **CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

FISCO

6

- » **DECRETO SOSTEGNO - NOVITÀ FISCO E SOCIETARIO**
- » **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

7

- » **PROROGA DELLE SCADENZE FISCALI**

8

- » **PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**
- » **STRALCIO CARTELLE E SANATORIA AVVISI BONARI**
- » **BONUS LAVORATORI STAGIONALE**

PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI

Il **Decreto Sostegni** differenzia la durata della proroga del blocco dei licenziamenti per GMO (sia collettivi che individuali):

- » fino al 30 giugno 2021. Per tutti i datori di lavoro;
- » dal 01 luglio e fino al 31 ottobre 2021, esclusivamente per i datori di lavoro in area FIS (Fondo Integrazione Salariale) – CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) – FSBA (o altri fondi bilaterali alternativi) e CISOA (settore agricolo) che utilizzano i nuovi periodi di ammortizzatori sociali Covid – 19 introdotti dal decreto legge Sostegni;

Fino alle date indicate dunque:

- » resta preclusa al datore di lavoro, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- » restano sospese le procedure per il tentativo obbligatorio di conciliazione in ITL (art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604).
- » resta precluso l'avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223-licenziamenti collettivi;
- » restano sospese le procedure pendenti avviate dopo la data del 23 febbraio 2020-licenziamento collettivi;

Il blocco non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- » dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- » nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un suo ramo di essa ex art. 2112 cod. civ.;
- » nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla percezione del trattamento di NASPI.
- » Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione: se l'esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID - 19

Il Decreto Sostegni introduce ulteriori settimane di ammortizzatori sociali per fare fronte alla sospensione/riduzione di attività lavorativa riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid - 19.

» **Settimane previste.** La dotazione ulteriore in termini di settimane, così come il limite temporale di utilizzo sono differenziati in base al tipo di ammortizzatore sociale cui il datore di lavoro è soggetto come riassunto nel seguente schema

DECRETO SOSTEGNI - NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID - 19

Datori di lavoro in ambito CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria)	Ulteriori 13 settimane	Le 13 settimane possono essere utilizzate nel periodo dal 01 aprile 2021 al 30 giugno 2021;
Datori di lavoro in ambito FIS (Fondo di Integrazione Salariale), CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga), FSBA (e fondi bilaterali alternativi)	Ulteriori 28 settimane	Le 28 settimane possono essere utilizzate nel periodo dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2021;
Datori di lavoro in ambito CISOA	120 giorni	I 120 giorni possono essere utilizzati nel periodo dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2021

- » **Lavoratori interessati.** Tutti i lavoratori in forza al 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge.
- » **Contribuzione addizionale.** Non è prevista alcuna contribuzione addizionale.
- » **Modalità di pagamento.** Sempre previsto la possibilità di pagamento diretto da parte dell'Inps senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Il datore di lavoro potrà comunque anticipare il trattamento. L'anticipazione del trattamento ai lavoratori da parte del datore di lavoro sarà possibile anche per le aziende in area cigd.
- » **Eliminazione modello SR41.** In caso di pagamento diretto da parte Inps i datori di lavoro comunicheranno i dati necessari tramite il nuovo modello UniEmens - Cig. Viene quindi eliminato l'obbligo di invio del Modello SR41 che aveva creato tanti rallentamenti nei flussi di pagamento delle indennità ai lavoratori.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del decreto legge fino al 31dicembre 2021 sarà possibile prorogare/rinnovare, una sola volta, i contratti a tempo determinato senza necessità di indicazione della cosiddetta "causale".

Il rinnovo o la proroga potrà essere una sola entro un limite massimo di 12 mesi e comunque nel rispetto della durata massima complessiva del contratto che non potrà superare i 24 mesi. Dalla data di entrata in vigore del decreto, potranno beneficiare della deroga anche contratti a termine già in precedenza prorogati o rinnovati.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il contributo a fondo perduto per gli operatori economici, che ritroviamo all'art. 1 del titolo I dedicato a "Sostegno alle imprese e all'economia" è sicuramente tra i provvedimenti più attesi del Decreto.

Di seguito i **requisiti** previsti per poter accedere al contributo:

- » soggetti titolari di partita iva, residenti o stabili nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa arte professione o producono reddito agrario;
- » conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- » aver avuto un calo almeno del 30% tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi dell'anno 2019

Il contributo spetta, anche in assenza del calo, ai soggetti con partita iva attivata a partire dal 1° gennaio 2019; sono invece esclusi i soggetti che hanno cessato l'attività alla data di entrata in vigore del decreto o che attivano la partita iva successivamente.

Per definire l'**ammontare** del contributo spettante, si parte dal calcolo della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e del 2019; al valore ottenuto si applica una percentuale differenziata in base allo scaglione di ricavi e compensi dichiarati con riferimento all'anno 2019, come di seguito indicato:

- » 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 100.000;
- » 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 100.000 e fino a € 400.000
- » 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione;
- » 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni;
- » 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 5 milioni e fino a € 10 milioni.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Sono previste le seguenti soglie relativamente all'ammontare del contributo:

- » ammontare massimo riconosciuto € 150.000
- » ammontare minimo:
 - » € 1.000 per le persone fisiche
 - » € 2.000 per gli altri soggetti

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP. I soggetti beneficiari possono, in alternativa all'incasso del contributo, scegliere di utilizzare la somma spettante a titolo di **credito di imposta** da utilizzare in compensazione tramite modello F24. La domanda per accedere al contributo dovrà essere presentata tramite istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario delegato entro 60 giorni dall'emanazione del successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Rispetto ai precedenti contributi concessi a sostegno degli operatori economici per fronteggiare le difficoltà legate all'emergenza epidemiologica in corso, viene, dunque, meno il requisito del codice Ateco ed è innalzata la soglia massima del fatturato come requisito di accesso.

PROROGA DELLE SCADENZE FISCALI

Il Decreto Sostegno riscrive il calendario fiscale. Ecco un riepilogo in tabella:

Oggetto della proroga	Data di scadenza prevista	Termine prorogato
Rate rottamazione ter scadute e saldo e stralcio	01/03/2021	31/07 per quelle scadute nel 2020, 30/11 per quelle scadute nel 2021. Sono riconosciuti i c.d. "5 giorni di tolleranza"
Comunicazioni enti esterni per la precompilata (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.	16/03/2021	31/03/2021
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate	16/03/2021	31/03/2021
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30/04/2021	10/05/2021
Versamento Web Tax	16/03/2021	16/05/2021 con relativa dichiarazione al 30/06/2021

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Viene esteso al 30 aprile il periodo **sospensione del versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

STRALCIO CARTELLE E SANATORIA AVVISI BONARI

Il Decreto Sostegno porta con sé una nuova "*pace fiscale*", articolata su:

- » **Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010** per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro. La cancellazione sarà automatica, senza adempimenti da parte dei contribuenti. La misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- » **Definizione agevolata degli avvisi bonari** da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) ed entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018) per i soggetti che hanno subito un calo del volume d'affari del 30% rispetto al 2019. Sarà l'Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di sanatoria al contribuente, con l'importo dovuto al netto di sanzioni e somme aggiuntive.

BONUS LAVORATORI STAGIONALE

Il bonus per i lavoratori stagionali sarà pari a 2.400 euro mentre per i lavoratori sportivi, è previsto un sostegno di importo variabile, tra i 1.200 e i 3.600 euro in base ai compensi conseguiti nel 2019:

- » euro 3.600 in caso di compensi sopra i 10.000 euro
- » euro 2.400 in caso di compensi tra i 4.000 euro e i 10.000 euro
- » euro 1.200 in caso di compensi inferiori ai 4.000 euro



Milano

Via Borromei, 2

Torino

Corso Matteotti, 42

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Magliana, 65/R

Via Nomentana, 935

Bologna

Via G. Amendola, 14

Via G. Papini, 18

Perugia

Viale Centova, 6

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Padova

Via Giacinto Andrea Longhin, 103

Ferrara

Via Darsena, 67

Olbia

Via Georgia, 41 - Torre 3

Cesano Boscone (MI)

Via R. Sanzio, 5

Bollate (MI)

Via Giovanni Pascoli, 10

Brendola (VI)

Piazzetta Risorgive, 21

Umbertide (PG)

Via della Vignola, 5

NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it